

## ARTICOLO VII

## Responsabilità

1. Per qualsiasi danno arrecato a qualsiasi proprietà al di fuori della Base o a qualsiasi persona a causa delle attività di cui all'Art. I, il Governo Italiano sarà responsabile del risarcimento.
2. a) Per quanto riguarda le attività connesse al lancio, l'ente pubblico designato ai sensi dell'Art. V del presente Accordo, sottoscriverà una polizza di assicurazione con una o più compagnie di assicurazioni autorizzate ad effettuare transazioni assicurative in Kenya e che siano autorizzate dal Ministero del tesoro keniota, a condizione che i costi di tale polizza di assicurazione siano commensurati al premio richiesto sul mercato internazionale delle assicurazioni e/o riassicurazioni e per il massimale più elevato tra:
  - (i) il risarcimento o il rimborso totale della perdita subita;
  - (ii) la somma di sessanta milioni di dollari USA (US \$ 60,000,000).
- b) Ferme restando le pertinenti disposizioni della Convenzione Internazionale sulle Responsabilità Civili per i Danni causati da oggetti spaziali del 29 marzo 1972, la polizza di assicurazione coprirà il Governo del Kenya, i cittadini e coloro che risiedono nella Repubblica del Kenya quali coassicurati.

3. In caso di azioni, cause o rivendicazioni nei confronti del Governo della Repubblica del Kenya in merito o in relazione alle attività effettuate presso la Base, il Governo della Repubblica Italiana provvederà ad indannizzare ed a liberare il Governo del Kenya da responsabilità per perdite e rivendicazioni relative a lesioni o danni, costi, oneri e spese relative o attinenti ad esse.